



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
496 HURON STREET, TORONTO, ONTARIO
M5R 2R3 [CANADA]

☎ 416.921.3802

✉ iictoronto@esteri.it 🌐 iictoronto.esteri.it

DECRETO n. 4 /2025

Il Console Generale d'Italia in qualità di Direttore ad interim dell'Istituto Italiano di Cultura in Toronto

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967 n.18 e successive modificazioni, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;

VISTA la Legge 22 dicembre 1990 n. 401 e successive modificazioni, “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all’estero”;

VISTO il Decreto 27 aprile 1995, n.392 “Regolamento recante norme sull’organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico - patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all’estero”;

VISTA la Direttive P.C.M. del 20 dicembre 1999, in tema di criteri generali per l’adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il D.P.R 1° febbraio 2010 n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

VISTA la Circolare MAE del 4 settembre 2010 n. 4 sull’autonomia gestionale e finanziaria delle sedi all’ estero, ed in particolare il paragrafo 3;

VISTO il messaggio MAECI n. 254939 del 15 ottobre 2012 che disciplina gli aspetti procedurali relativi a sponsorizzazioni, donazioni e contributi all’utenza;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il D.M. 2 novembre 2017, n. 192, Regolamento recante le direttive Generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice appalti);

CONSIDERATO che tra i servizi a pagamento che gli uffici all'estero sono autorizzati ad erogare rientra la messa a disposizione di locali per attività di natura promozionale, culturale e sociale;

CONSIDERATO che l'Istituto Italiano di Cultura in Toronto ha sede in un edificio di proprietà demaniale, sito al n. 496 Huron St., e che esso, risalendo al 1897, è stato riconosciuto dalle autorità locali come edificio di rilevanza storica e architettonica per questa città;

PRESO ATTO di richieste pervenute di uso temporaneo degli spazi disponibili al piano terra dell'edificio demaniale a fini di svolgimento di eventi con finalità di promozione economica, sociale o culturale da parte di imprese e associazioni italiane o italo-canadesi;

CONSIDERATA l'opportunità di aderire a richieste prive di natura politica, sindacale, settaria o religiosa, valutate in linea con le normative nazionali e locali, il decoro e gli obiettivi istituzionali dell'Istituto al fine di introitare risorse finanziarie utili al funzionamento della Sede;

CONSIDERATI i parametri economici e commerciali di riferimento riscontrati nella città di Toronto relativi all'affitto per uso temporaneo di locali e spazi da destinare ad attività di promozione economica, culturale e sociale;

DECRETA

ARTICOLO 1

L'Istituto Italiano di Cultura in Toronto può rendere disponibili, ai fini di un uso temporaneo, gli spazi o parte degli spazi dell'edificio demaniale siti al pianterreno, a imprese o associazioni italiane o straniere che intendano svolgervi proprie attività seminariali, culturali, sociali, scientifiche o di promozione commerciale.

ARTICOLO 2

Le attività sono proposte, esplicitando finalità, numero di partecipanti, giornate ed orari desiderati, tipo di allestimento (es. sedie per gli invitati) ed attrezzature necessari (ad es. schermo per presentazioni), scrivendo all'indirizzo e-mail

iictoronto.events@esteri.it con almeno un mese di anticipo rispetto alla data del previsto evento. Se la data è compatibile con gli impegni istituzionali della Sede, le proposte saranno sottoposte al valutazione di assenza di connotati politici, sindacali, settari o religiosi, di conformità alla normativa vigente italiana e locale, all'ordine pubblico, al buoncostume, al principio di non discriminazione, all'assenza di qualunque forma di pregiudizio alla missione istituzionale del MAECI, al nome ed all'immagine dell'Italia, delle Province canadesi o del Canada e delle rispettive istituzioni.

ARTICOLO 3

Gli spazi indicati sono disponibili per gli eventi nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le 18,00 e le 22,00. Per eventuali esigenze di allestimento preventivo e di smontaggio successivo, gli orari saranno concordati direttamente con l'incaricato dell'IIC.

La capienza massima dei predetti spazi è pari a 50 persone sedute e 70 persone in piedi.

Salvo casi eccezionali valutati dal Direttore dell'IIC, per ragioni organizzative e amministrative della Sede gli spazi non sono disponibili nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.

ARTICOLO 4

L'ammontare dei contributi dovuti a fronte dei servizi menzionati all'articolo 1 è precisato come segue:

a) Per l'utilizzo dei locali ai fini di una delle attività ed iniziative indicate all'art. 1 e nelle fasce orarie indicate all'art.3, l'ammontare a carico dei soggetti proponenti potrà essere determinato, a seconda della tipologia di evento, della coincidenza con gli obiettivi istituzionali dell'Istituto, di predisposizione degli spazi, del numero di ospiti (fino al massimo ospitabile), in un importo compreso tra 1.000 (mille) e 4.000 (quattromila) dollari canadesi comprensivi dei costi per vigilanza, preparazione e pulizia

dei locali, consumi energetici, impiego di personale dell'IIC. Per attrezzature o servizi (come quelli eventuali di catering) non disponibili presso la Sede i costi rimarranno a carico degli organizzatori, che dovranno informare per tempo l'Istituto dell'impiego di società e personale esterni. L'Istituto si riserva di valutare la compatibilità delle società esterne, in particolare quelle di catering, individuate dagli organizzatori dell'evento, con la necessaria conformità ai criteri di cui all'articolo 2.

L'organizzatore è in ogni caso responsabile del comportamento e di eventuali danni provocati a cose, strutture o persone dagli ospiti o dai servizi esterni impiegati.

b) Per autonome (ovvero che non coinvolgono l'Istituto come co-organizzatore o patrocinatore) attività con finalità di promozione linguistica, culturale o sociale, di rilievo per la collettività italiana o italo-canadese, ove i richiedenti siano enti o associazioni no profit potrà essere concesso l'uso dei locali con il solo obbligo di contributo fisso di 600 dollari a copertura dei soli costi generali (utenze, vigilanza, pulizia, apertura fuori gli orari di servizio del personale). L'esenzione dal contributo fisso potrà essere valutata ove l'Istituto divenga patrocinatore o co-organizzatore dell'evento, oppure ove gli spazi siano concessi per eventi di promozione integrata proposti e/o co-organizzati dal Consolato Generale in Toronto, dall'Ambasciata in Ottawa, dalla Camera di Commercio italiana in Ontario, dall'Agenzia ICE, dall'Ufficio ENIT di Toronto, dal COMITES.

c) Ove l'ente proponente sia impresa associata alla Camera di Commercio italiana in Ontario (ICCO) sarà riconosciuto in ogni caso una riduzione fissa di dollari canadesi 500 sul totale da pagare;

d) Il soggetto organizzatore deve attestare il possesso di congrua (massimale di almeno 5 milioni di dollari) assicurazione in caso di danni a persone nonché arredi, impianti, spazi demaniali (incluse le aree esterne e i locali interni non concessi in uso) eventualmente causati nel corso dell'evento o nelle fasi preparatorie. Il soggetto proponente deve inoltre impegnarsi a seguire le regole di sicurezza indicate dalla Sede, in particolare circa l'accesso dei partecipanti all'evento.

e) Gli importi più sopra menzionati potranno essere opportunamente aggiornati sulla base dell'andamento del costo della vita di anno in anno, tramite nuovi decreti che sostituiranno il presente.

ARTICOLO 5

Ove l'evento proposto sia autorizzato da Direttore, verrà stipulata un'apposita convenzione contrattuale tra l'Istituto e l'ente organizzatore almeno 15 giorni lavorativi prima dell'evento. Solo la stipula della convenzione garantisce la conferma della data prenotata per l'evento.

Le somme fissate ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere pagate secondo le modalità e tempistiche di cui alla convenzione. In caso di cancellazione dell'evento successivo al pagamento, l'Istituto tratterrà una quota fissa per costi amministrativi e bancari pari a 200 dollari.

L'Istituto non può emettere fatture o note di credito, ma potrà rilasciare apposita ricevuta di avvenuto pagamento.

ARTICOLO 6

L'ammontare delle somme provenienti dall'erogazione dei servizi indicati all'articolo 1 affluiscono nel bilancio di sede tramite il conto corrente di gestione dell'Istituto.

Toronto, 4 settembre 2025

Il Console Generale, direttore ad interim

Luca Zelioli